Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 marzo 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DELL'11 MARZO 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° novembre 1964 al 30 novembre 1964.

(10822)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1964, n. 1632.

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad acquistare, a titolo gratuito, un immobile.

N. 1632. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Maestre Pie Venerini » con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, a titolo gratuito, dalla Cooperativa « Rosa Venerini » un'area sita in località « La Fossa » del comune di Pesaro, della superficie di mq. 2180, ai termini dell'atto n. 264, repertorio n. 14248, a rogito notaio avv. Pietro Fea di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1633.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli », di Montecchio Maggiore (Vicenza).

N. 1633. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli », di Montecchio Maggiore (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1965, n. 113.

Nomina del commissario liquidatore della Compagnia mediterranea di assicurazioni, S. p. A., con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma.

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, il prof. Ludovico Pazzaglia viene nominato commissario liquidatore della Compagnia mediterranea di assicurazioni, S. p. A., con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma, in sostituzione del dott. Marino Bidoli, dimissionario.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1964 (registro n. 23 Finanze, foglio n. 40);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 26 novembre 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 6 agosto 1964:

Concessioni da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1964).	25 dicembre 1964	24 giugno 1965
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1964).	9 dicembre 1964	8 giugno 1965
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinato (con validità fino al 3 dicembre 1964).	4 dicembre 1964	3 giugno 1965
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 dicembre 1964).	28 dicembre 1964	27 giugno 1965
5. Cartine, per applicarvi bottoni destinati all'esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1964).	24 dicembre 1964	23 giugno 1965
6. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1964).	1° gennaio 1965	30 giugno 1965
7. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1964).	25 dicembre 1964	24 giugno 1965
8. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1964).	16 dicembre 1964	15 giugno 1965
9. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1964).	19 dicembre 1964	18 giugno 1965
10. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1964).	25 dicembre 1964	24 giugno 1965
11. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1964).	1° gennaio 1965	30 giugno 1965
12. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1964).	1° gennaio 1965	30 giugno 1965
13. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1964).	19 dicembre 1964	18 giugno 1965
14. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1964).	1° gennaio 1965	30 giugno 1965
15. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1964).	25 dicembre 1964	24 giugno 1965
16. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezione di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 dicembre 1964).	25 dicembre 1964	24 giugno 1965
17. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1964).	17 dicembre 1964	16 giugno 1965
18. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1964).	1° gennaio 1965	30 giugno 1965

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 157. — BAJOCCHI

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 24 giugno 1963, n. 482, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Minuto-capoluogo di Scala » dalla frazione di Minuto al capoluogo di Scala (km. 0,672);

Visto il voto 19 maggio 1964, n. 868, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Minuto-capoluogo di Scala » dalla frazione Minuto al capoluogo di Scala (km. 0,672) in provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Metalmeccanica », con sede in Bazzano (Bologna), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata alla Società cooperativa « Metalmeccanica », con sede in Bazzano (Bologna), da cui si rileva che le attività della cennata cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Metalmeccanica », con sede in Bazzano (Bologna), costituita in data 20 agosto 1949 con atto a rogito del notaio Secondo Barisone, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Agostino Bottazzi è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore e di una opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e la seguente opzione a scadenza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie »;

Tariffa relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un termine prestabilito o di un capitale uguale ad una volta e mezzo quello orignario pagabile in caso di vita dell'assicurato al predetto termine con facoltà di opzioni a scadenza. (Sostituisce il decreto ministeriale 21 dicembre 1954).

Opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente.

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1965.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella 1ª Mostra delle attrezzature per supermarkets, in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i momodelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella 1ª Mostra delle attrezzature per supermarkets che avrà luogo a Parma dal 6 al 10 maggio 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1965.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella V Mostra internazionale delle arti sanitarie, in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i momodelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella V Mostra internazionale delle arti sanitarie che avrà luogo a Torino dal 5 al 13 giugno 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1490)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2079, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano (E.N.C.I.), con sede in Roma;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1963, con il quale il colonnello Alberto Mammola fu nominato presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano;

Vista la lettera di dimissioni dalla predetta carica presentata dal nominato Alberto Mammola ispettore generale al presidente della U.N.I.R.E.;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Ente nazionale per il cavallo italiano ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2079;

Decreta:

Il dott. Nino Costa è nominato presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano in sostituzione dell'ispettore generale Alberto Mammola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1526)

DECRETO PREFETTIZIO 22 febbraio 1965.
Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio;

Viste le segnalazioni degli Enti, Uffici e Ordini professionali;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-67 è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Grosseto;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente a Grosseto;
l'ufficiale sanitario del comune di Grosseto;
Lenzi dott. Ermanno, medico condotto di Santa Fiora;
il direttore della Sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Savona dott. Antonio, presidente dell'Ospedale di Massa Marittima;
il direttore sanitario dell'Ospedale civile di Grosseto;
Bassi prof. Mariano, primario medico dell'Ospedale civile di Grosseto;
Gangitano prof. Luigi, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Grosseto;
Testa dott. Guido, medico chirurgo;
Picotti dott. Emilio, medico radiologo;
Cordeiro Guerra prof. Waldemaro, medico pediatra;
Bernardini avv. Pier Maria, esperto nelle materie amministrative;
Ginanneschi ing. Flavio, esperto in ingegneria sanitaria;
Luzzetti ing. Mario, esperto in edilizia ospedaliera;
Bartolini dott. Livio, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Focacci dott. Aldo, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Arezzo dott. Emanuele, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Dini Dina, ostetrica, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
Sansoni Zita, infermiera, rappresentante del Collegio interprovinciale delle infermiere;
Palmisano dott. Tommaso, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Carcassi dott. Renato, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Macchcrini dott. Ildebrando, rappresentante dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dottor Marcello Vecoli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale.

Grossetto, addì 22 febbraio 1965

Il prefetto: CHIESI

(1491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 21 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Rossi Giuseppe, primo aiutante di cancelleria in servizio presso la Pretura di Milano, avverso il provvedimento 19 ottobre 1962, con il quale venne riconosciuto non idoneo al passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

(1560)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Mazza, nato a Napoli il 12 marzo 1917, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dalla Università di Napoli il 1° settembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1539)

La dott.ssa Carla De Cesaris, nata a Ginestreto ora Pesaro il 2 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Urbino il 26 maggio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(1541)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 395, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal rag. Defendente Ratti avverso il decreto ministeriale 30 dicembre 1961 di collocamento a riposo.

(1501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1586)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Rossano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1587)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Foligno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1588)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Maddaloni (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1589)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Nicastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 465.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1590)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Oristano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1591)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1965, il comune di Carbonia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 10 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,80	624,83	624,79	624,80	624,88	624,81	624,85	624,88	624,83
$ Can.	578,34	578,05	578 —	577,80	577,60	578,20	577,75	578,35	578,25	578,30
Fr Sv.	144,06	143,85	143,70	143,70	143,85	144 —	143,78	144,05	144 —	143,90
Kr D.	90,36	90,35	90,32	90,36	90,25	90,34	90,36	90,35	90,34	90,33
Kr N.	87,35	87,36	87,32	87,33	87,30	87,34	87,335	87,35	87,34	87,33
Kr Sv.	121,61	121,63	121,60	121,615	121,60	121,60	121,615	121,62	121,60	121,60
Fol.	173,61	173,59	173,55	173,5450	173,50	173,60	173,535	173,62	173,61	173,57
Fr B.	12,58	12,589	12,5915	12,59	12,58	12,58	12,5902	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,51	127,51	127,53	127,51	127,50	127,50	127,51	127,50	127,50	127,51
Lst.	1745,24	1745,15	1745,40	1744,95	1745 —	1744,80	1744,85	1745,10	1744,80	1744,80
Dm. occ.	157,15	157,16	157,125	157,1350	157,10	157,13	157,13	157,15	157,13	157,13
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,18875	24,15	24,18	24,184	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,77	21,78	21,80	21,77	21,76	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 10 marzo 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	100,95
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	577,775
1 Franco svizzero	143,74
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,332
1 Corona svedese	121,615
1 Fiorino olandese	173,54
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1744,90
1 Marco germanico	157,132
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,77

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto e qualifiche equiparate del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro **IX** annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, dei quali:

numero centocinque posti per la qualifica di applicato aggiunto in prova;

numero trenta posti per la qualifica di dattilografo aggiunto in prova;

numero quindici posti per la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova.

Un terzo dei posti indicati per ciascuna delle predette qualifiche è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge n. 1291/1962 ovvero inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 o dell'anzidetto art. 30, terzo comma, nella seconda categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato medesima;

3) agli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione delle disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore **ai 32**, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da lire 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della stessa Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui al precedente articolo, i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere le prove pratiche di dattilografia e di stenografia indicate nel programma d'esame allegato al presente decreto.

Coloro, invece, che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nel programma d'esame allegato al presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato,

entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale, nonchè in prove pratiche vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale e le prove pratiche avranno luogo in Roma.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e all'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova o dattilografi aggiunti in prova od operatori tecnici aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 471.000 (coefficiente 157), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1965
Registro n. 4, foglio n. 154.

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1. Componimento di italiano.

Parte seconda:

1. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. Nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie provinciali dello Stato e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di applicato aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nella esecuzione di un saggio di dattilografia e di un saggio di stenografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia ed in prove su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

Roma, addì 29 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente a . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami a centocinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro IX annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito in data . . presso . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: (5) . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) chiede di sostenere le prove scritte nella sede di (6) . . . . . .

Data . . . .

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . .

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi artt. 1 e 5 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato n. 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue: «Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di dattilografia e di stenografia». Oppure: «Il sottoscritto indente concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di dattilografia e quella su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili).

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

(6) Indicare una delle sedi previste nell'art. 9 del bando.

(7) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1279)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorsi per titoli e per titoli ed esame speciale nella carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare a disposizione del predetto Ispettorato generale, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Considerato che i due quinti dei posti disponibili in ciascun ruolo organico, dopo i trasferimenti del personale di cui al terzo comma dell'art. 10 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, possono essere conferiti agli ufficiali dell'Aeronautica militare in servizio permanente ed a quelli in ausiliaria e della riserva in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 141, rispettivamente mediante concorsi per titoli e per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio sui servizi d'istituto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Ritenuto che con decreti del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa, in corso di registrazione, vengono trasferiti nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dello Ispettorato generale dell'aviazione civile, quindici funzionari a sensi della lettera *a*) dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerato che per i ruoli del personale tecnico, degli ispettori di volo, degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, della predetta carriera direttiva non vi sono funzionari da trasferire a sensi della citata lettera *a*)

dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567, e che il ruolo direttivo dei direttori di aeroporto non è compreso fra quelli indicati dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerati il numero dei posti che rimangono disponibili in ciascuno dei predetti ruoli organici dopo effettuati i trasferimenti di cui sopra e le qualifiche per le quali è necessario bandire i concorsi per gli ufficiali in possesso del requisito prescritto dall'art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 11, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, sono indetti i seguenti concorsi per titoli e per titoli ed esame speciale cui potranno partecipare gli ufficiali dell'Aeronautica militare in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della citata legge n. 141.

Carriera direttiva:

1) ruolo del personale amministrativo - cinque posti così ripartiti:

un posto di ispettore capo, un posto di ispettore principale, un posto di ispettore di prima classe, due posti di ispettore di seconda classe;

2) ruolo del personale tecnico cinque posti così ripartiti:

tre posti di ispettore capo, un posto di ispettore principale, un posto di ispettore di seconda classe;

3) ruolo degli ispettori di volo cinque posti così ripartiti:

tre posti di ispettore generale, un posto di ispettore capo, un posto di ispettore principale;

4) ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo due posti così ripartiti:

un posto di ispettore capo, un posto di ispettore principale.

Art. 2.

Ai concorsi di cui all'articolo precedente, gli ufficiali della Aeronautica militare in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge n. 141, concorreranno rispettivamente per titoli se in servizio permanente alla data del presente decreto e per titoli ed esame speciale, consistente in un colloquio sui servizi d'istituto dell'Ispettorato generale della aviazione civile, se in ausiliaria o della riserva alla data del presente decreto, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 567 e della equiparazione prevista nella tabella quattordicesima ad esso allegata.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile Servizio I Affari generali e del personale - Ufficio personale, dovrà essere presentata direttamente ovvero fatta pervenire a mezzo raccomandata, al predetto indirizzo entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura del predetto Ufficio personale sarà apposto sulla domanda stessa.

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

d) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

e) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli di cui sia eventualmente in possesso, ai fini della valutazione prevista nel successivo art. 7.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato stesso presta servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto.

Art. 5.

L'avviso, per la presentazione al colloquio previsto per i candidati che concorrono per titoli ed esame speciale, sarà dato agli interessati mediante comunicazione diretta, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il predetto colloquio.

L'assenza dal colloquio comporterà l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di identificazione: tesserino di riconoscimento rilasciato dalla autorità militare; libretto ferroviario personale; tessera postale; patente automobilistica; passaporto; porto d'armi; carta d'identità.

Il colloquio avrà luogo nella sede dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e secondo i programmi allegati al presente decreto.

Non si allega il programma d'esame per il ruolo del personale amministrativo, non essendovi possibili concorrenti per titoli ed esame speciale.

L'esame speciale non s'intende superato se il candidato riporta una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame di cui al precedente comma e forma l'elenco dei candidati stessi con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi; il predetto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

I candidati di cui al precedente comma, che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero eventualmente in possesso (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello successivo al giorno in cui avranno ricevuto apposito invito da parte dell'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I candidati al concorso per titoli allegheranno i titoli di cui al precedente comma alla domanda di ammissione prevista dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Nel valutare i titoli la Commissione esaminatrice attribuisce a ciascun candidato, sia concorrente per titoli che per titoli ed esame speciale un punteggio complessivo non superiore a trenta trentesimi.

Art. 7.

I titoli soggetti a valutazione, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, saranno valutati dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio complessivo così ripartito:

a) per la durata del servizio prestato — da ufficiale nell'Aeronautica militare punti 0,15 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi da ufficiale in altre forze armate punti 0,10; da sottufficiale nell'Aeronatica militare punti 0,05 e comunque fino ad un massimo di punti 3;

b) per la qualità del servizio prestato — da ufficiale nell'Aeronautica militare punti 0,15 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui al candidato abbia riportato la qualifica di « eccellente » od equivalente, punti 0,10 per la qualifica di « superiore alla media » od equivalente, punti 0,05 per la qualifica di « nella media » od equivalente; da ufficiale nelle altre forze armate punti 0,10 per la qualifica di « eccellente » od equivalente, punti 0,05 per la qualifica di « supe-

riore alla media » od equivalente; da sottufficiale nell'Aeronautica militare punti 0,05 per la qualifica di « eccellente » od equivalente e comunque fino ad un massimo di punti 3;

punti 0,20 per ogni encomio risultante dal fascicolo personale fino ad un massimo di punti 1;

c) per la durata del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici — da ufficiale punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi; da sottufficiale punti 0,20 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e comunque fino ad un massimo di punti 5;

d) per la qualità del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici — a ufficiale punti 0,30 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candiato abbia riportato la qualifica di « eccellente » od equivalente, punti 0,20 per la qualifica di « superiore alla media » od equivalente, punti 0,10 per la qualifica di « nella media » od equivalente; da sottufficiale punti 0,10 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di « eccellente » od equivalente e comunque fino ad un massimo di punti 3;

fino a punti 2 per funzioni ed incarichi di particolare importanza svolti, nel predetto periodo di servizio, da ufficiale;

e) 13 punti divisi come segue:

punti 2 per il possesso di laurea conseguita presso Università statale od Istituto superiore riconosciuto;

fino a punti 0,25 per ogni pubblicazione attinente alla aviazione civile, per un massimo complessivo non superiore a punti 0,50;

punti 0,25 per corsi seguiti con esito favorevole, da ufficiale, in materia interessanti l'aviazione civile, esclusi quelli obbligatori per l'avanzamento in carriera, fino ad un massimo di punti 0,50.

I rimanenti 10 punti sono così attribuiti:

1) candidati ai concorsi per i ruoli amministrativo e tecnico:

per il possesso del brevetto di pilota civile in corso di validità: punti 1 per il primo grado, punti 1,50 per il secondo grado, punti 2 per il terzo grado o per il brevetto di pilota militare, per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 0,75 per il primo grado, fino a punti 1,10 per il secondo grado, fino a punti 1,50 per il terzo grado;

punti 1,50 per l'abilitazione all'insegnamento di materie professionali;

punti 1,50 per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;

punti 1 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor aeronautico; punti 0,75 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor aeronautico o promozione per merito di guerra; punti 0,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor aeronautico o avanzamento per merito di guerra, punti 0,25 per la croce di guerra al valor militare, punti 0,20 per la croce al merito di guerra; fino a 2 punti per mutilazioni e ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 4;

2) candidati al concorso per il ruolo degli ispettori di volo:

punti 0,50 per il possesso dell'abilitazione di pilota istruttore su velivoli ad elica, punti 1 se istruttore su velivoli a getto; punti 0,50 per ogni 50 ore di pilotaggio su velivoli a getto o frazione superiore a 25 ore; punti 0,50 per ogni 100 ore di pilotaggio su plurimotori ad elica, turboelica od elicotteri, ovvero frazione superiore a 50 ore e comunque per un massimo complessivo non superiore a punti 4;

punti 0,25 per ciascuna abilitazione su velivoli plurimotori ad elica, turboelica o su elicotteri; punti 0,50 se su monoreattori; punti 1 se su plurireattori per un totale complessivo non superiore a punti 2,50;

punti 1 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor aeronautico; punti 0,75 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor aeronautico o promozione per merito di guerra; punti 0,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor aeronautico o avanzamento per merito di guerra; punti 0,25 per la croce di guerra al valor militare; punti 0,20 per la croce al merito di guerra; fino a punti 1 per mutilazioni o ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 2,50;

3) candidati al concorso per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo:

per il possesso del brevetto di pilota civile in corso di validità: punti 1 per il primo grado, punti 2 per il secondo grado, punti 3 per il terzo grado o brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 0,75 per il primo grado, fino a punti 1,50 per il secondo grado, fino a punti 2,25 per il terzo grado;

punti 0,50 per ogni 50 ore di pilotaggio su velivoli a getto o frazione superiore a 25 ore; punti 0,50 per ogni 100 ore di pilotaggio su velivoli ad elica, turboelica od elicotteri, ovvero frazione superiore a 50 ore e comunque per un massimo complessivo non superiore a punti 3;

punti 1 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor aeronautico; punti 0,75 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor aeronautico o promozione per merito di guerra; punti 0,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor aeronautico o avanzamento per merito di guerra; punti 0,25 per la croce di guerra al valor militare; punti 0,20 per la croce al merito di guerra; fino a 2 punti per mutilazioni o ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 4.

Art. 8.

Con decreto ministeriale saranno approvate le graduatorie di merito e dei vincitori per ciascun ruolo.

Per i ruoli in cui vi siano candidati per titoli ed idonei per titoli ed esame speciale, verranno compilate due graduatorie di merito; la prima comprenderà i candidati al concorso per titoli e, in essa, l'ordine sarà determinato dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli; la seconda graduatoria comprenderà gli idonei nel concorso per titoli ed esame speciale e, in essa, l'ordine sarà determinato dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

La collocazione nella graduatoria dei vincitori, unica per ciascun ruolo, avverrà, tenute presenti le norme di cui all'art. 10 della legge n. 141 ed in relazione al numero dei posti conferibili in ciascuna qualifica, nel seguente ordine: 1) candidati del concorso per titoli; 2) idonei del concorso per titoli ed esame speciale.

Nell'ambito di ciascuno dei due gruppi di cui al precedente comma, varranno le norme vigenti in materia di precedenza e preferenza nei pubblici impieghi.

Il personale di cui al presente decreto precederà, in ogni qualifica i vincitori dei concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, di cui al citato art. 10 della legge n. 141.

Art. 9.

Nell'ambito dei due quinti dei posti disponibili, previsti dall'art. 10 sopra richiamato e della dotazione prevista per ogni qualifica dei vari ruoli dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1963, n. 567, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti eventualmente scoperti in alcuna delle qualifiche indicate nel precedente art. 1, a quelle in cui vi siano candidati idonei che, per mancanza di posti, non abbiano potuto essere utilmente collocati in graduatoria.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Di esso sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Registro n. 2 *bilancio Trasporti* (*Isp. gen. aviazione civile*), *foglio n.* 14. — PANDOLFO

ALLEGATO

Programmi d'esame per i concorsi riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella riserva

Parte comune dei programmi per i ruoli di seguito indicati

Ordinamento ed attribuzioni degli Enti centrali e periferici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere).

Trasporto aereo nel momento attuale.

Prospettive di sviluppo degli aeromobili e del loro impiego.

Apertura ed agibilità degli aeroporti e degli eliporti.

Organizzazione del R.A.I. e suoi rapporti con l'Ispettorato generale dell'aviazione civile: certificati di navigabilità, certificazioni in generale, sorveglianza, manutenzioni, revisioni, ispezioni, regolamento tecnico, prescrizioni di aeronavigabilità, rapporti di incidenti e disservizi.

Ordinamento dell'Aero Club d'Italia.

Cenni sui rapporti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile con il Ministero della difesa-Aeronautica.

Parte specifica per il ruolo del personale tecnico

Problemi relativi alle costruzioni aeroportuali:

piste di volo, di rullaggio, piazzali parcheggio aerei, aerostazioni ed edifici per servizi vari; eliporti.

Impianti per voli notturni - segnalazione diurna e notturna di ostacoli.

Organizzazione dei servizi aeroportuali:

antincendi, sanitario, di emergenza (sgombero rapido piste - intervento per incidenti anche in prossimità aerea aeroportuale, coordinamento, ecc.), antineve, altri servizi a terra per la linea di volo.

Servizio automobilistico: istituzione e mantenimento parchi per automezzi normali e speciali, inchieste sugli incidenti automobilistici.

Metodi per la determinazione dei costi di esercizio delle linee aeree.

Parte specifica per il ruolo degli ispettori di volo

Compiti dell'ispettore di volo:

brevetti, abilitazioni e controlli.

Scuole di volo.

Inchieste sugli incidenti aeronautici.

Parte specifica per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo

Funzionamento e compiti dell'Ufficio assistenza al volo e circolazione aerea.

Organizzazione degli spazi aerei in relazione alle esigenze del traffico civile - commerciale e turistico, in campo nazionale e internazionale.

Ispezioni sull'efficienza degli impianti e dei servizi radioelettrici sulle rotte.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

(1474)

Concorsi per titoli ed esame speciale nelle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, riservati al personale civile dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, a disposizione del predetto Ispettorato generale, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Considerato che i due quinti dei posti disponibili in ciascun ruolo organico dopo i trasferimenti del personale di cui al terzo comma dell'art. 10 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, possono essere conferiti agli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 141, mediante concorsi per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio sui servizi d'istituto dell'Ispettorato generale della aviazione civile;

Ritenuto che con decreti del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa, in corso di registrazione, vengono trasferiti nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dello Ispettorato generale dell'aviazione civile quindici funzionari a sensi della lettera *a*) dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, che nel ruolo direttivo dei direttori di aeroporto vengono trasferiti trentadue funzionari a sensi del citato art. 11, che nel ruolo amministrativo della carriera di concetto vengono trasferiti nove funzionari, a sensi delle norme sopra richiamate e che infine nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto vengono trasferiti due funzionari, sempre in applicazione della menzionata lettera *a*) dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerato il numero dei posti che rimangono disponibili in ciascun ruolo organico precitato delle carriere direttiva e di concetto dopo effettuati i trasferimenti anzidetti e le qualifiche per le quali è necessario bandire i concorsi per il personale dei ruoli aggiunti delle carriere predette, in possesso del requisito di cui all'art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 11, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esame speciale cui potranno partecipare gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141:

Carriera direttiva:

1) ruolo del personale amministrativo - dodici posti;
2) ruolo dei direttori di aeroporto - tre posti;

Carriera di concetto:

1) ruolo del personale amministrativo - otto posti;
2) ruolo del personale tecnico - cinque posti.

Art. 2.

Ai concorsi per titoli ed esame speciale, consistente in un colloquio sui servizi d'istituto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, riguardanti le prime tre qualifiche di ciascun ruolo, il personale civile fornito del requisito sopraindicato sarà ammesso con le seguenti modalità:

Carriera direttiva:

1) ruolo del personale amministrativo - impiegati appartenenti al ruolo aggiunto direttivo amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica;

2) ruolo dei direttori di aeroporto - impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei direttori di aeroporto del Ministero della difesa-Aeronautica;

Carriera di concetto:

1) ruolo del personale amministrativo - impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei ragionieri ed a quello dei cartografi del Ministero della difesa-Aeronautica;

2) ruolo del personale tecnico - impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti dei periti tecnici industriali delle costruzioni aeronautiche, dei periti tecnici disegnatori delle costruzioni aeronautiche, dei geometri, dei disegnatori edili del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 ed indirizzata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio I Affari generali e del personale - Ufficio personale, dovrà essere presentata direttamente ovvero fatta pervenire a mezzo raccomandata, al predetto indirizzo entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura del predetto Ufficio personale, sarà posto sulla domanda stessa.

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

d) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

e) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli di cui sia in possesso, ai fini della valutazione prevista nel successivo art. 7.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato stesso presta servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto.

Art. 5.

L'avviso, per la presentazione al colloquio, sarà dato agli interessati mediante comunicazione diretta, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il predetto colloquio.

L'assenza dal colloquio comporterà l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di identificazione:

libretto ferroviario personale, patente automobilistica, tessera postale, porto d'armi, passaporto, carta d'identità;

Il colloquio avrà luogo nella sede dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, secondo i programmi allegati al presente decreto.

L'esame speciale non si intende superato se il candidato riporta una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame di cui al precedente comma e forma l'elenco dei candidati stessi con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi.

Il predetto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 6.

Nel valutare i titoli, la Commissione esaminatrice attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo non superiore a trenta trentesimi.

I titoli soggetti a valutazione sono quelli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Art. 7.

I titoli di cui al precedente articolo sono valutati dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio complessivo così ripartito:

a) per la durata del servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, da impiegato nella carriera cui appartiene; punti 0,20 se in carriere inferiori, punti 0,15 se da salariato, fino ad un massimo di punti 5;

b) per la qualità del servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, nella carriera di appartenenza, in cui il candidato abbia riportato la qualifica di «ottimo» o qualifica equivalente anche in relazione agli incarichi ed alle funzioni svolti nel predetto periodo di servizio, punti 0,20 se ha riportato la qualifica di «distinto» od equivalente, punti 0,15 se ha riportato la qualifica di «buono» od equivalente, rispettivamente punti 0,20 - 0,15 e 0,10 per periodi di servizio prestati in carriere inferiori, punti 0,15 - 0,10 e 0,05 per periodi di servizio prestati da salariato, fino ad un massimo di punti 5;

punti 0,25 per ogni encomio risultante dal fascicolo personale, fino ad un massimo di punti 1;

c) per la durata del servizio prestato presso la soppressa D.G.A.C. e T.A. e presso l'I.G.A.C. e relativi organi periferici:

punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, da impiegato nella carriera cui appartiene, punti 0,20 se in carriere inferiori, punti 0,15 se da salariato, fino ad un massimo di punti 5;

d) per la qualità del servizio prestato presso la soppressa D.G.A.C. e T.A. e presso l'I.G.A.C. e relativi organi periferici: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di «ottimo» o qualifica equivalente anche in relazione agli incarichi ed alle funzioni svolti nel predetto periodo di servizio, punti 0,20 se ha riportato la qualifica di «distinto» od equivalente, punti 0,15 se ha riportato la qualifica di «buono» od equivalente nella carriera di appartenenza; rispettivamente punti 0,20 - 0,15 e 0,10 per periodi di servizio prestati in carriere inferiori: punti 0,15 - 0,10 e 0,05 per periodi di servizio prestati da salariato, fino ad un massimo di punti 5;

e) i rimanenti 9 punti sono distribuiti come segue:

Candidati per la carriera direttiva:

per il possesso di una seconda laurea conseguita presso Università statale od Istituto superiore riconosciuto: punti 1,50 se ad indirizzo giuridico o commerciale, punti 0,75 se ad altro indirizzo;

punti 0,20 per ciascun anno di servizio prestato nelle forze armate come ufficiale, fino ad un massimo di punti 1;

punti 0,50 per corsi di aggiornamento seguiti con profitto e risultanti dal fascicolo personale, fino ad un massimo di punti 1;

fino a punti 0,50 per pubblicazioni interessanti l'aviazione civile, per un massimo di punti 1;

punti 0,75 per l'abilitazione all'insegnamento di materie professionali;

punti 0,75 per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;

punti 1 per idoneità conseguite in concorsi per esami ovvero per titoli ed esami in Amministrazioni statali o parastatali, per carriere corrispondenti e per ruoli con mansioni affini a quelle del ruolo cui il candidato aspira;

per il possesso del brevetto di pilota civile in corso di validità: punti 1 per il primo grado, punti 1,50 per il secondo grado, punti 2 per il terzo grado o per il brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 0,75 per il primo grado, fino a punti 1,05 per il secondo grado, fino a punti 1,50 per il terzo grado;

Candidati per la carriera di concetto:

punti 2 per il possesso di laurea conseguito presso Università statale od Istituto superiore riconosciuto; punti 1 per il possesso di un secondo diploma di scuola media superiore conseguito presso un Istituto statale o riconosciuto;

punti 0,20 per ogni anno di servizio prestato nelle forze armate come ufficiale, fino ad un massimo di punti 1;

punti 0,75 per corsi di aggiornamento seguito con profitto e risultanti dal fascicolo personale, fino ad un massimo di punti 1,50;

fino a punti 0,50 per pubblicazioni interessanti l'aviazione civile, per un massimo di punti 1;

punti 1 per idoneità conseguite in concorsi per esami ovvero per titoli ed esami in Amministrazioni statali o parastatali, per carriere corrispondenti o per ruoli con mansioni affini a quelle del ruolo cui il candidato aspira;

per il possesso del brevetto di pilota civile in corso di validità: punti 1,50 per il primo grado, punti 2 per il secondo grado, punti 2,50 per il terzo grado o per il brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 1,10 per il primo grado, fino a punti 1,50 per il secondo grado, fino a punti 1,85 per il terzo grado.

Art. 8.

La votazione complessiva per ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto riportato nel colloquio e di quello attribuitogli nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Con decreto ministeriale saranno approvate la graduatoria di merito e quella dei vincitori per ciascun ruolo, tenendo presenti i diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti riconosciuti dalle vigenti disposizioni.

Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero eventualmente in possesso (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito da parte dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno iscritti, nei vari ruoli organici, dopo gli impiegati trasferiti nei predetti ruoli a sensi dell'art. 11, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

I vincitori del concorso per il ruolo direttivo amministrativo saranno iscritti, nel ruolo citato, dopo i vincitori dei concorsi per titoli e per titoli ed esame speciale riservati rispettivamente agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli in ausiliaria e della riserva di cui alla lettera *b*) del citato art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno iscritti nei ruoli organici e nell'ambito di ciascuna qualifica secondo l'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito od in base alla tabella di equiparazione XIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Le graduatorie di cui al primo comma saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Registro n. 2 *bilancio Trasporti* (*Isp. gen. aviazione civile*), *foglio n.* 13. — PANDOLFO

ALLEGATO

Programmi d'esame per i concorsi nella carriera direttiva riservati ai ruoli aggiunti

Parte comune ai ruoli della carriera direttiva

Ordinamento ed attribuzioni degli Enti centrali e periferici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Stato giuridico degli impiegati civili (doveri, responsabilità, diritti, aspettativa, disciplina, ordinamento delle carriere).

Il R.A.I. e l'Aero Club d'Italia.

Inchieste sugli incidenti di volo; disposizioni nazionali od internazionali.

Cenni sull'OACI e sulle principali convenzioni internazionali (Chicago, Varsavia, Roma) e sulla struttura tipica degli Accordi aerei bilaterali internazionali.

Brevetti ed abilitazioni.

Parte speciale per il ruolo del personale amministrativo

Contratti, gestione del bilancio.

Cenni sui diritti aeroportuali - concessioni amministrative.

Norme sulla concessione dei servizi di linea e sulle licenze per i servizi aerei minori.

Cenni sulla trattazione del contenzioso in materia di pubblico impiego.

Parte speciale per il ruolo dei direttori di aeroporto

Compiti ed attribuzioni del direttore di aeroporto.

Scuole di volo ed attività aerea in genere.

Coordinamento dei servizi di aeroporto.

Vigilanza sui servizi di trasporto aereo di linea e sulla aviazione minore.

Cenni sui contratti, sulla gestione delle spese e sui diritti aeroportuali.

Cenni sulla statistica del trasporto aereo.

Programmi d'esame per i concorsi nella carriera di concetto riservati ai ruoli aggiunti

Parte comune ai ruoli della carriera di concetto

Ordinamento ed attribuzioni degli Enti centrali e periferici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Il R.A.I. e l'Aero Club d'Italia.

Cenni sull'OACI.

Parte speciale per il ruolo del personale amministrativo

Contratti, gestione del bilancio.

Diritti aeroportuali.

Cenni sulle concessioni amministrative.

Inventari e gestione dei beni mobili.

Cenni sui brevetti e abilitazioni.

Stato giuridico degli impiegati civili (doveri, responsabilità, diritti, aspettativa, disciplina, ordinamento delle carrere).

Cenni sul trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza.

Parte speciale per il ruolo del personale tecnico

Cenni sui capitolati ed estimativi dei lavori e degli impianti; perizie e stime di immobili.

Contabilità lavori, revisione prezzi, riserve.

Servizi aeroportuali; perizie e stime di macchinari ed automezzi; manutenzione e revisione automezzi.

Cenni sui capitolati tecnici per l'acquisto della manutenzione del materiale di volo.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

(1475)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo delle Armi navali, indetto con decreto interministeriale 27 luglio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 16, in data 24 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 229, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo delle Armi navali, bandito con decreto interministeriale 27 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 agosto 1964.

(1530)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5821 del 10 ottobre 1964, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 8 del regolamento sui concorsi sanitari nei Comuni e nelle Provincie approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 8 in data 19 gennaio 1965;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici chirurghi di Venezia in data 20 febbraio con protocollo n. 436/22;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Ernico Flaschi professore di ruolo di Patologia medica presso l'Università di Padova è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave in sostituzione del prof. Carlo Dal Co, primario medico degli Ospedali civili riuniti di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Venezia e del comune di San Donà di Piave.

Venezia, addì 23 febbraio 1965

Il medico provinciale: CANALIS

(1410)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6363/San, in data 17 novembre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate, fissando in Varese la sede per lo svolgimento dei lavori e degli esami;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 300.XII.I. AG.18 del 19 gennaio 1965, concernente la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Constatata la necessità di sostituire, secondo le istruzioni contenute nella citata circolare, uno dei componenti della predetta Commissione, e precisamente il prof. Elio Polli;

Vista la nuova designazione dell'Ordine provinciale dei medici;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. Alessandro Beretta Anguissola, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Torino, nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate, in sostituzione del prof. Elio Polli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 24 febbraio 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(1516)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i due decreti in data 10 agosto 1964, entrambi numero 7800/64, concernenti rispettivamente approvazione, graduatoria e assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Vista la nota telegrafica del dott. Del Baglivo Giuseppe concernente la rinunzia alla condotta medica del comune di Roccadaspide;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che nella graduatoria seguono il predetto dott. Del Baglivo;

Considerato che il dott. Scianni Fedele, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Scianni Fedele è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Roccadaspide.

Il sindaco del comune di Roccadaspide è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termini di legge.

Salerno, addì 1° marzo 1965

Il medio provinciale: CHIGNOLI

(1517)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.